



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE

www.comune.maranolagunare.ud.it

Codice Fiscale 81001310309 – Partita I.V.A. 00571730308



Prot. n. 5858

Marano Lagunare, 04 ottobre 2018

Ai T.P.O. e dipendenti dell'Ente

CIRCOLARE N. 2

OGGETTO: Il principio di rotazione.

Nella predisposizione della determina a contrarre – atto indittivo della procedura di gara - o dell'atto equivalente semplificato ai sensi dell'art. 32 co. 2 decreto 50/2016 – è opportuno che si renda adeguata motivazione sul rispetto dei seguenti principi:

-Principio di efficacia: inteso come l'idoneità degli atti a perseguire lo scopo e l'interesse pubblico cui sono preordinati. L'idoneità della procedura a perseguire lo scopo, quindi la sua funzionalità, potrebbe essere pregiudicata dall'artificioso frazionamento dell'appalto; la norma, infatti, che consente il frazionamento in lotti, qualifica tali lotti espressamente come FUNZIONALI, funzionalità che deve essere anch'essa espressamente motivata negli atti di gara;

-Principio di economicità: inteso come utilizzo ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione o nell'esecuzione del contratto ovvero nell'esecuzione del contratto. In caso di affidamenti diretti (di importo inferiore ai 40 mila Euro), come best practice, la motivazione deve essere basata su un'indagine di mercato attuata attraverso: la richiesta di almeno 3 preventivi, la consultazione di listini, la ricerca in rete al fine di dimostrare la congruità del prezzo attraverso il raffronto con affidamenti analoghi nel mercato di riferimento;

-Principio di rotazione: inteso come il divieto di invitare il contraente uscente e l'operatore da ultimo invitato e non affidatario, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con talune imprese e quindi la formazione di rendite di posizione. Si vuole, con questo principio, favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale, è stato ritenuto dall'ANAC ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze sopra indicate, previsto ai paragrafi 3.6. L'ANAC ha ritenuto, infatti, il meccanismo dell'estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19

Piazza Olivotto, 1 -33050 Marano Lagunare (UD)	Riceve su appuntamento.	SEGRETARIO COMUNALE
C.F. e P.IVA: 81001310309 00571730308		Responsabile del procedimento: dr.ssa Lucia Riotto
Telefono 0431 67005		Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Lucia Riotto
PEC comune.maranolagunare@certgov.fvg.it		Telefono 0431 67005
www.comune.maranolagunare.ud.it		E-mail: segretario@comune.maranolagunare.ud.it
IBAN: IT 53 E 07601 12300 000015000334		

aprile 2017, n.56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.

Con riguardo a questo principio, si forniscono di seguito alcuni profili motivazionali da valorizzare negli atti di gara (di regola verbale di gara) a sostegno della scelta di:

a) non invitare il gestore uscente:

“RITENUTO di applicare il principio di rotazione, in forza del quale la stazione appaltante ha la possibilità di escludere dall’invito un operatore già interessato ad un rapporto contrattuale con la medesima P.A., in particolare coloro che siano risultati aggiudicatari del medesimo appalto, così da escludere la possibilità di reiterati affidamenti al medesimo operatore, con frustrazione del principio di tutela della concorrenza;

VISTI i seguenti recenti pronunciamenti del Supremo organo di giustizia amministrativa:

- Consiglio di Stato, sez. V, del 13 dicembre 2017 n. 5458 secondo cui le esigenze sottese alla rotazione trovano fondamento nella necessità “di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato”.

- Consiglio di Stato, sez. V del 31/08/2017 n. 4142 secondo cui “ai sensi dell’articolo 36 del Dlgs n. 50 del 2016, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto “del **principio di rotazione** degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”, sussistendo l’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato; pertanto, il **principio di rotazione** comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”.

CONSIDERATO che, nel caso di specie, sono pervenute 5 domande, che consentono di considerare raggiunto l’equilibrio tra massima partecipazione delle imprese e rischio di rendite di posizione, non invitando la ditta uscente”;

b) di invitare comunque il gestore uscente:

“RILEVATO altresì che ha manifestato il proprio interesse anche la ditta X, che si ritiene comunque di invitare, considerato che:

- il mercato non presenta un elevato numero di concorrenti, intendendo l’Ente favorire la più ampia concorrenza al fine di raggiungere la massima convenienza economica, in uno con la massima qualità del servizio offerto (Tar Toscana, II, n. 816/2017 ma anche la più recente – dello stesso giudice ma sezione I – n. 1665/2017, secondo cui “Nei casi in cui il mercato non riesca ad esprimere il numero minimo di soggetti da invitare, la concorrenza – ovvero l’esigenza di strutturare un procedimento concorrenziale – **prevale sulle esigenze sottese alla rotazione**”;

- la ditta uscente ha reso un servizio inappuntabile, tant’è che non vi sono mai state contestazioni in ordine alla regolarità e puntualità dello stesso;

- vi è stato un elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

RILEVATO che la giurisprudenza, sia pur divisa fra due diversi orientamenti, ammette la possibilità di invitare la ditta uscente, previa adeguata motivazione, affermando l’insussistenza di un divieto assoluto in tal senso, non essendo, il principio di rotazione una regola inderogabile (Tar

Piazza Olivetto, 1 -33050 Marano Lagunare (UD)	Riceve su appuntamento.	SEGRETARIO COMUNALE
C.F. e P.IVA: 81001310309 00571730308		Responsabile del procedimento: dr.ssa Lucia Riotto
Telefono 0431 67005		Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Lucia Riotto
PEC comune.maranolagunare@certgov.fvg.it		Telefono 0431 67005
www.comune.maranolagunare.ud.it		E-mail: segretario@comune.maranolagunare.ud.it
IBAN: IT 53 E 07601 12300 000015000334		

Lombardia - Milano, con la sentenza n. 145/2018, Tar Veneto, sentenza 146/2018 e Tar Lazio - Latina, sentenza n. 105/2018);

CONSIDERATO altresì che:

- il principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- il principio di rotazione non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un'amministrazione, ma significa non favorirlo;
- attraverso la più ampia concorrenza si intende raggiungere la massima convenienza economica per l'Ente e la massima qualità del servizio offerto".

ΛΟΛΛΛ

A disposizione.



Il Segretario comunale
Dott.ssa Lucia Riotto

Piazza Olivotto, 1 - 33050 Marano Lagunare (UD)	Riceve su appuntamento.	SEGRETARIO COMUNALE
C.F. e P.IVA: 81001310309 00571730308		Responsabile del procedimento: dr.ssa Lucia Riotto
Telefono 0431 67005		Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Lucia Riotto
PEC comune.maranolagunare@certgov.fvg.it		Telefono 0431 67005
www.comune.maranolagunare.ud.it		E-mail: segretario@comune.maranolagunare.ud.it
IBAN: IT 53 E 07601 12300 000015000334		